



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it



Settore 2 Economico - Finanziario

UFF. PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 4 del 08.01.2024

Reg. Gen. N. 8 del 08.01.2024

Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto nel mese di gennaio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 2 Economico - Finanziario

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- Vista la determina Sindacale n. 7 del 21/03/2023 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Giuseppina Mangano le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 23 del 19/07/2023 la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione economico-finanziaria (DUP) per il triennio 2024/2026;
- del Consiglio Comunale n. 24 del 26/07/2023 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026”;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del Settore Finanziario, nella quale è incardinato il Servizio Personale, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

CONSIDERATO che il Comune:

-
- nell'anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2024, approvato e modificato con le successive variazioni, sono indicati nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICORDATO che:

- l'art. 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a partire dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, pari a euro 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di NASO confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi dei decreti espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);

CONSIDERATO che:

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;

VISTO che l'articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1 aprile 2023);

DATO ATTO che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (per il Comune di NASO n. 37 dipendenti) con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo dell'anno 2023 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022 (per il Comune di NASO tale importo ammonta a euro 3.126,50) Parere Aran CFL 173;

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICORDATA la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€

83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015); inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa; – il salario accessorio del segretario comunale,
- il fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al

31.12.2018;

TENUTO CONTO che il calcolo presunto dei dipendenti in servizio al 31.12.2021, sulla base dei cedolini annui, non è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 tenuto conto delle percentuali dei dipendenti a part-time, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in

legge 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs 75/2017 non può essere adeguato in aumento in quanto non si rende necessario garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

DEDOTTO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 e che quest'ultimo non può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall'art. 33, comma 2, del D.L 34/2019 convertito in legge 58/2019;

CONSIDERATO che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018, di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 € 14.000,00 (importo presunto);

VISTO il prospetto (allegato alla presente determina) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari ad un totale lordo di € 188.543,53 oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 153.016,83;
- risorse variabili € 35.526,70;

DATO ATTO che alle somme sopra citate occorre applicare la decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che per questo ente ammonta ad € 4.500,00

EVIDENZIATO che il totale complessivo di € 188.543,53 rispetta il limite dell'anno 2016 ai sensi art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 188.543,56 come dal prospetto di Costituzione del

Fondo risorse decentrate – Anno 2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO dell'art. 33 del D.L. 34/19, convertito nella legge 58/19, che ridefinisce le norme in materia di limiti al salario accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, subordinandone la compiuta applicazione all'emanazione di specifico decreto attuativo;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

EVIDENZIATO che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

– **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

– **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo, al netto della decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, di € 188.543,53 di cui risorse stabili € 153.016,83 e risorse variabili € 35.526,70 come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

– **DI DARE ATTO** che le somme risultanti dal prospetto allegato, saranno allocate agli appositi capitoli del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2024;

– **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;

– **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10180101 - 1 impegno n. 0 0 per € 0,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 08.01.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina MANGANO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 11.01.2024 al 26.01.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 11.01.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'